



# Comune di Venasca

Provincia di Cuneo  
Via G. Marconi 19 - 12020 Venasca – P.I. 00313540049 C.F. 85001090043  
tel.0175.567353 fax 0175.567006 Email: tecnico.venasca@ruparpiemonte.it

REP. del

## CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PERIODO 2015/2017

L'anno il giorno del mese di nella sede municipale e

### TRA

il Comune di Venasca con sede in Via Marconi 19 nel presente rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità responsabile del servizio tecnico giusta la D.G.C n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_

### E

L'Associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_  
nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
qualità di

### PREMESSO

Che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ venne deciso di gestire gli impianti sportivi comunali siti Via Due giugno ed in Via Campo sportivo mediante affidamento, in via preferenziale, ad associazioni o società sportive o ad enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono criteri ed obiettivi
- con deliberazione della Giunta Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ sulla base degli indirizzi forniti dall'organo consiliare è stato approvato il DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ED IL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE per il periodo 2015/2017;
- con atto di determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata assunta la cosiddetta autorizzazione a contrattare ex art. 192 del D.

Lgs. 267/2000 con la quale è stato individuato nella procedura \_\_\_\_\_ il sistema di scelta del contraente e sono stati approvati i relativi atti;

- con atto di determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto al formale affidamento della gestione alla società \_\_\_\_\_. che ha dimostrato di aver ottemperato agli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori, agli obblighi contributivi e fiscali, alla stipula delle assicurazioni per danni eventualmente provocati alle strutture o a terzi sia dal gestore che dagli utenti così come disposto dall'art. 7 del Disciplinare della gestione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Venasca, come sopra rappresentato, affida a \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ la gestione degli impianti sportivi comunali di Via Due Giugno e di Via Campo sportivo nell'elencazione di cui all'art. 2 del disciplinare posto a base di gara e secondo le condizioni in esso tutte elencate. La gestione si estende a tutti gli impianti esterni ed interni ed alle aree agli stessi annesse come da allegata planimetria. Il patrimonio comunale che viene gestito si intende comprensivo dell'arredamento, degli attrezzi e degli accessori in dotazione come dettagliati nel disciplinare posto a base di gara.

### **ART. 2 – GESTIONE**

La gestione dovrà essere esercitata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività annesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la sicurezza, la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico.

### **ART. 3 – COMPITI DEL GESTORE**

Il gestore dovrà garantire:

- a) l'apertura, la chiusura e la custodia degli impianti;
- b) la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche etc);

- c) il controllo della effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti o dei vari gruppi all'accesso alle attrezzature secondo orari e modalità concordate con il gestore stesso;
- d) l'informazione all'utenza (garantendo un presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- e) l'organizzazione di attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formativo – educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico – motorio, garantendo, a suo totale carico, l'intervento di personale specializzato;
- f) la disponibilità di propria attrezzatura per la pulizia e manutenzione della aree esterne ed interne; sono a disposizione le attrezzature di proprietà comunale già attualmente in uso;
- g) l'assunzione di responsabilità circa la sicurezza dei lavoratori per l'attività che svolge, per ogni collaboratore o dipendente nonché per le altre attività lavorative esterne che si possono svolgere all'interno della struttura. L'organizzazione del lavoro dovrà pertanto rispondere alle norme di cui al D. Lgs 81/08;
- h) l'assunzione di responsabilità circa la conduzione degli impianti e delle strutture e di quant'altro indicato all'art. 6 del disciplinare di gara.

#### **ART. 4 – ORARI**

Il calendario e l'orario degli impianti dovranno essere esposti all'ingresso degli impianti, in luogo ben visibile al pubblico. Ogni eventuale modifica o aggiornamento dovrà essere concordata con il Comune. Gli impianti dovranno comunque essere fruibili in tutti i giorni dell'anno; l'orario quotidiano dovrà prevedere un servizio sia diurno che notturno con una presenza articolata come segue: apertura non dopo le 14, chiusura non prima delle 22. Ciò al fine di rispondere adeguatamente alla domanda dell'utenza; naturalmente, fatto salvo il fine, la struttura potrà essere chiusa. L'impegno è da considerare tale anche nei giorni festivi e deve essere garantito il servizio tutto l'anno senza interruzioni.

#### **ART. 5 – TARIFFE**

Le tariffe saranno determinate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale previa intesa con il gestore al quale verranno formalmente comunicate dopo l'approvazione.

Il gestore dovrà provvedere ad esporre le tariffe vigenti in modo ben visibile al pubblico.

I periodici aggiornamenti delle tariffe saranno a cura della Giunta Comunale su iniziativa motivata del gestore.

## **ART. 6 – PROVENTI**

Tutti i proventi derivanti dal pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al gestore. Le tariffe verranno rimosse da quest'ultimo mediante regolare documentazione fiscale. Il gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno di durata della convenzione, è tenuto alla presentazione, all'Amministrazione comunale, del consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente (impegno valido anche per l'ultimo anno di gestione) con indicazione del numero delle ore di affitto dei campi per ogni disciplina sportiva e dell'ammontare delle tariffe incassate, suddivise per mese e per anno, oltre ad una relazione illustrativa della gestione nel suo complesso. Con i proventi il gestore dovrà affrontare tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria compresi i servizi di fornitura gas, gasolio ed energia elettrica nonché tutte le spese relative alle forniture dei servizi di distribuzione acqua, raccolta e smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa conseguente al buon funzionamento dell'impianto.

## **ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA**

Sono a carico del gestore tutti gli oneri della manutenzione ordinaria relativamente a tutte gli impianti e le aree delimitate dalla recinzione ed in particolare:

- a) custodia e manutenzione (piccole riparazioni e sostituzione di piccole parti soggette a riparazione) delle attrezzature fisse e mobili di proprietà comunale;
- b) manutenzione delle componenti edilizie (serramenti, etc.) dei locali e manufatti annessi e garanzia della funzionalità delle stesse;
- c) custodia e piccola manutenzione delle attrezzature sportive;
- d) manutenzione ordinaria ed obbligatoria degli impianti elettrici interni ed esterni, termici (riscaldamento ed acqua calda) ed idrosanitari;
- e) sfalcio, irrigazione, rullatura e tracciamento del campo di calcio e in genere dei manti erbosi;
- f) manutenzione attraverso sfalcio, potatura e spazzamento delle aree esterne;
- g) tutti gli interventi di riparazione dei danni arrecati da cattivo uso delle attrezzature sia da parte del gestore che da parte dell'utenza;
- h) il gestore dovrà mantenere in ordine sia gli spazi esterni che gli spazi interni provvedendo a deporre ogni attrezzatura nei rispettivi depositi;

- i) Il Comune si riserva la possibilità di applicare le sanzioni previste dal regolamento comunale di polizia urbana dal momento che il gestore, quale avente titolo all'utilizzo del bene, sarà responsabile sia della pulizia che del decoro delle strutture e degli spazi aperti.

#### **ART. 8 – CANONE DI CONCESSIONE**

Il gestore corrisponderà al Comune un canone annuo di € \_\_\_\_\_ più IVA il cui pagamento avverrà per il primo anno contestualmente alla stipula della presente convenzione-contratto e per l'anno successivo entro il 31 gennaio.

#### **ART. 9 – ONERI DEL COMUNE**

Il Comune si assume l'onere delle spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento, completamento e di adeguamento alle normative ed alle riparazioni e sostituzioni di materiale di proprietà quando sia non più funzionale per deterioramento.

Il Comune potrà provvedere, su richiesta del gestore, alla fornitura delle attrezzature mobili, sia di carattere strettamente sportivo sia relative all'arredo, qualora ritenga che l'impegno arricchisca o completi il patrimonio della proprietà comunale.

Il Comune corrisponderà al gestore un contributo economico massimo annuo di € 5.000,00 per l'utilizzo delle attrezzature da parte delle scuole e per l'uso riservato come descritto al successivo art. 10.

#### **ART. 10 – FINALITA'**

Il concessionario è tenuto ad utilizzare gli impianti affidati in gestione unicamente per attività connesse alla pratica delle discipline sportive o comunque legato al gioco ed allo svago; altre attività possono essere concordate con l'Amministrazione comunale. Il gestore dovrà inoltre, attenersi al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti sportivi sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità di carattere personale e/o amministrativa che possa derivare da un non corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature. L'uso degli impianti deve costituire un servizio sociale intendendo per esso l'utilizzo degli impianti da parte di un numero di utenti il più ampio possibile che comprenda diverse categorie di persone.

L'uso da parte degli utenti deve però sottostare alle norme stabilite dal gestore (orari, prenotazioni, pagamenti, vestiario e calzature etc.)

#### **ART. 11 – USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE**

Le scuole materna, elementari e medie, nelle ore destinate all'educazione fisica, e per tutte le manifestazioni organizzate dalle scuole stesse avranno accesso gratuito agli impianti. Il calendario relativo all'uso da parte delle scolaresche verrà presentato al gestore non appena lo stesso verrà comunicato dalle scuole al Comune ed il gestore dovrà accoglierlo senza possibilità di modifica.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di usare gli impianti per le proprie manifestazioni di tipo sportivo, culturale e ricreativo organizzate o patrocinate dal Comune stesso, per un numero di giornate non superiore a cinque all'anno in date che dovranno essere concordate compatibilmente con altre manifestazioni già programmate in calendario.

#### **ART. 12 – GESTIONE DEL BAR (CENTRO ANZIANI)**

Il locale bar e piccolo ristoro è annesso alla bocciofila e pertanto, sussistendo il vincolo funzionale, è da considerarsi legato all'impianto sportivo. La gestione di tale attività è subordinata al possesso dei requisiti per poter effettuare in modo diretto la somministrazione. Il Gestore può delegarla a terzi (nel rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro e/o di cooperazione) purchè qualificati ed idonei e rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra il gestore ed i suoi dipendenti e/o collaboratori.

#### **ART. 13 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

E' fatto divieto al gestore di subconcedere a terzi l'impianto, fermo restando l'impegno per lo stesso a privilegiare l'uso da parte delle società ed associazioni sportive venaschesi e, in subordine, alle altre società ed associazioni sportive operanti sul territorio, qualora si presentino richieste sul medesimo orario con le medesime tariffe.

#### **ART. 14 – RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI**

Allo scadere della convenzione-contratto il gestore dovrà restituire gli impianti corredati di attrezzature, arredi ed accessori così come descritti nel disciplinare di gestione, fatta salva l'usura dovuta al tempo ed al normale utilizzo, per il materiale che è a ciò soggetto, e le eventuali opere di miglioria e/o di modifica che eventualmente fossero state apportate alla struttura o alle attrezzature, previo il consenso del Comune.

#### **ART. 15 – RESPONSABILITA'**

Il gestore è l'unico ed il solo responsabile, nell'ambito della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con i propri addetti e con i terzi. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati sia alla struttura che alle attrezzature, agli arredi ed alle persone che frequentano l'impianto. A tal fine deposita polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a garanzia dell'importo di € 2.000,00 con validità fino a sei mesi successivi alla scadenza del contratto.

A mente dell'art. 7 del Disciplinare di gestione il gestore ha provveduto a stipulare le polizze assicurative analiticamente previste nel citato articolo e a depositare copia delle stesse presso gli uffici comunali.

#### **ART. 16 – ADDETTI AGLI IMPIANTI**

Tutto il personale operante dovrà tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur con la fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle loro attività. Il Comune si riserva il controllo dell'impianto dato in gestione che verrà esercitato dai tecnici e/o funzionari dipendenti i quali potranno accedere alla struttura in qualsiasi momento.

Il concessionario dovrà segnalare prontamente e tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali guasti, incidenti e situazioni di pericolo. In caso di mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

#### **ART. 17 – SPESE**

Tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti e relative alla stipula del presente contratto sono a carico del gestore.

## **ART. 18 - DURATA**

La gestione viene affidata per il periodo di anni 2 (DUE) decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione con facoltà di rinnovo per la durata di anni 1 (UNO) ad insindacabile giudizio dell'amministrazione. E' escluso ogni rinnovo tacito. Sono invece fatte salve eventuali proroghe che dovessero rendersi necessarie per il successivo affidamento della gestione.

## **ART. 19 – SANZIONI**

Nei casi di violazioni alle norme pattuite ed in particolare, nei casi di mancata o insufficiente manutenzione, di chiusura ingiustificata degli stessi o di ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione delle strutture, verrà applicata una penalità determinata dalla Giunta Comunale tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 1.500,00 a seconda della gravità della violazione.

In questi casi dopo aver affidato al gestore un termine per pagare, non inferiore a 30 gg. l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione che dovrà pertanto, essere completamente reintegrata dal concessionario nel termine di 30 gg. pena la decadenza della concessione.

Nel caso di recidiva la penalità potrà essere raddoppiata.

## **ART. 20 – RISOLUZIONE E RECESSO**

La concessione può essere risolta nei casi di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi della presente convenzione come previsto all'art. 14 del disciplinare di gara.

Il recesso dalla convenzione è disciplinato dall'art. 13 del disciplinare di gestione che qui si intende integralmente richiamato.

## **ART. 21 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il gestore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione fatti salvi casi di forza maggiore o altre cause allo stesso non imputabili.

## **ART. 22 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Venasca e il Gestore è competente il Foro di Cuneo.



**ART. 23 – RICHIAMO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

**ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Sig. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

IL GESTORE

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE del

SERVIZIO TECNICO

Arch. Moi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Mariagrazia MANFREDI